

OPERATIVA LA MORATORIA ABI 2020

A FAVORE DELLE PMI DANNEGGIATE DAL “COVID-19”.

Al fine di sostenere le imprese colpite dall'emergenza conseguente alla diffusione del “COVID-19”, l'Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto, in data 6 marzo 2020, un addendum (l'“**Addendum**”) all'Accordo per il Credito 2019 (l'“**Accordo 2019**”), sottoscritto in data 15 novembre 2018, volto a disciplinare alcune misure denominate “*Imprese in Ripresa 2.0*” (come di seguito analizzate).

Allo scopo di alleviare le tensioni di liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica “COVID-19”, per mezzo dell'Addendum, si consente, pertanto, alle PMI che operano in Italia, in qualsiasi settore, di richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e l'allungamento della scadenza dei finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020.

Ai sensi degli articoli 2.1.1 e 2.1.8 dell'Accordo 2019, si precisa però che le banche e gli intermediari finanziari aderenti all'Accordo 2019 ed al relativo Addendum (congiuntamente le “**Banche**”) hanno la facoltà (e quindi non l'obbligo) di aderire alla sopra indicate misure.

Di seguito si riportano, in sintesi, i principali contenuti delle misure “*Imprese in Ripresa 2.0*” (oggetto dell'Accordo 2019 e del conseguente Addendum) e i requisiti soggettivi per accedervi unitamente ad alcune informazioni pratiche.

**** * ****

1. PRINCIPALI CONTENUTI DELLE MISURE “*IMPRESE IN RIPRESA 2.0*”.

L'Accordo 2019 (ed il conseguente Addendum) prevede che possano essere richieste alle Banche:

- A) la **sospensione**, per un periodo massimo di 12 mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti, fermo il pagamento dei relativi interessi; e
- B) l'**allungamento** della scadenza dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione.

1(A) Condizioni e modalità di applicazione della sospensione.

Ai sensi dell'articolo 2.2.1 dell'Accordo 2019, la sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di *leasing*, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di *leasing*). Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di *leasing* finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: (i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito *internet*; e (ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

Si evidenzia che il periodo di sospensione **massimo è di 12 mesi** e che la sospensione ha ad oggetto solo la quota capitale dei finanziamenti, rimanendo fermo il pagamento dei relativi interessi.

Per quanto concerne il pagamento degli interessi in caso di sospensione, si precisa che l'articolo 2.2.7 dell'Accordo 2019 prevede che *“Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione **può essere aumentato** rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione”*.

Le Banche potranno richiedere **eventuali garanzie aggiuntive** ai fini di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima¹.

Infine, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.2.5 dell'Accordo 2019, *“le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto”*.

1(B) Condizioni e modalità di applicazione dell'allungamento.

Ai sensi dell'articolo 2.3.1 dell'Accordo 2019, l'allungamento della scadenza è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito fino al massimo del **100% della durata residua del piano di ammortamento**. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a **270 giorni** e a **120 giorni** (art. 2.3.2 dell'Accordo 2019).

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 2.3.3 dell'Accordo 2019, le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione a insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

Secondo quanto disposto dagli articoli 2.3.4 e 2.3.5 dell'Accordo 2019, il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fermo restando che l'importo della rata di ammortamento (determinata al nuovo tasso di interesse) deve risultare inferiore, in misura apprezzabile, rispetto a quella originaria.

Infine, così come previsto per la misura della sospensione (sopra analizzata), le Banche potranno richiedere eventuali garanzie aggiuntive ai fini di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

**** * 3

¹ Si tenga presente che il Fondo di garanzia per le PMI estende in automatico la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell'applicazione dell'Addendum all'Accordo 2019.

2. REQUISITI SOGGETTIVI E INFORMAZIONI PRATICHE PER ACCEDERE ALLE MISURE.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.1.2 dell'Accordo 2019 possono accedere alle misure “*Imprese in Ripresa 2.0*” le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite in ambito comunitario (cfr. Raccomandazione della Commissione datata 6 maggio 2003 e il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005).

Per accedere alle citate misure, si richiede in ogni caso che i mutui o i finanziamenti oggetto della richiesta di rimodulazione:

- siano **in essere alla data del 31 gennaio 2020** (ex art. 4 dell'Addendum);
- non siano già stati oggetto di moratoria (né in forma di sospensione delle rate, né in forma di allungamento) nell'arco dei 24 mesi precedenti alla richiesta (ex art. 2.1.5 dell'Accordo 2019); e
- non siano classificati come posizioni non *performing* (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate – ex art. 2.1.3 dell'Accordo 2019), benché le rate possano essere già scadute (integralmente o solo parzialmente non pagate) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda di moratoria (ex art. 2.1.4 dell'Accordo 2019).

La procedura di accesso alle misure in esame prevede la compilazione di una domanda redatta sulla base di un *format* all'uopo predisposto dall'ABI (<https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Nuovo-accordo-per-il-credito-2019.aspx>). Una volta compilata detta domanda, la stessa dovrà essere presentata alla Banca. La domanda può essere presentata **sino al 31 dicembre 2020** (fermo restando che i finanziamenti dovevano esistere alla data del 31 gennaio 2020).

Ogni Banca effettua l'istruttoria della domanda presentata con autonoma valutazione. Ai sensi dell'articolo 2.1.9 dell'Accordo 2019, le Banche si sono impegnate a fornire una risposta orientativamente entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla Banca al cliente (l'Accordo 2019 prevede peraltro la facoltà per la Banca di offrire condizioni anche migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo 2019 e del relativo Addendum).

Stante quanto sopra rappresentato, occorre tenere presente però che qualora una PMI intenda richiedere “nuova finanza” al sistema bancario, aderire alle misure “*Imprese in Ripresa 2.0*” potrebbe non essere strategico in quanto la fruizione di dette misure (sopra analizzate) sarebbe visualizzata nella Centrale Rischi Interbancaria come misura volta a sostenere una impresa che presenta una temporanea difficoltà finanziaria.

**** * * * * *

Il presente contributo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e di conseguenza esso non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Il presente contributo si intende aggiornato alla data di approvazione dell'Addendum e come tale, deve quindi intendersi soggetto a successive modifiche in base ai nuovi eventuali provvedimenti che dovessero essere emanati nel prossimo futuro.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito.

Milano, 16 marzo 2020